

Nessun obbligo di iscrizione all'elenco dei delegati per il curatore

L'obbligo formativo prevede una durata minima di 20 ore e il superamento di una prova finale

/ Francesco DIANA

A partire dal 28 febbraio 2023, presso ogni tribunale è istituito un apposito **elenco** a cui il giudice dell'esecuzione può attingere per l'individuazione del professionista da delegare per le operazioni di vendita di cui agli [artt. 534-bis](#) e [591-bis](#) del c.p.c.

In particolare, possono ottenerne l'iscrizione gli avvocati, i **commercialisti** e i notai purché vantino una specchiata condotta morale e dimostrino una specifica competenza tecnica in materia di esecuzione forzata ([art. 179-ter](#) comma 3 delle disp. att. c.p.c.).

La permanenza nell'elenco è poi soggetta a richiesta di **conferma**, ogni 3 anni, mediante domanda da rivolgersi al presidente del tribunale.

Similmente all'Albo ex [art. 356](#) del DLgs. 14/2019, è previsto un "**primo popolamento**" a favore di quei professionisti che, nel **quinquennio** antecedente alla domanda, abbiano svolto almeno 10 incarichi da delegato, senza incorrere in alcuna revoca (art. 179-ter comma 5 lett. a) delle disp. att. c.p.c.). Analogamente, può accedere il professionista che possieda il titolo di avvocato specialista in esecuzione forzata ai sensi del DM [144/2015](#).

In alternativa, al professionista è richiesta l'acquisizione di una specifica **competenza** attraverso la partecipazione, in modo proficuo e continuativo, a scuole e corsi di alta formazione inerenti alla materia delle esecuzioni, con superamento di una prova finale (art. 179-ter comma 5 lett. c) delle disp. att. c.p.c.).

A tal fine, la Scuola Superiore della magistratura (SSM), a cui è demandato tale specifico obbligo (art. 179-ter comma 8 delle disp. att. c.p.c.), lo scorso [7 aprile 2023](#) ha pubblicato le Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti delegati alla vendita.

Lo scopo delle Linee guida, al pari di quelle elaborate per l'Albo ex [art. 356](#) del DLgs. 14/2019, non è quello di dettare il contenuto specifico dei programmi formativi dei singoli corsi, piuttosto di delinearne i **principi** generali salvaguardando da un lato la discrezionalità dell'organizzatore e dall'altro l'uniformità dell'offerta.

In altri termini, le Linee guida rappresentano un insieme coordinato di **informazioni**, organizzate ed esposte in maniera sistematica, frutto della conoscenza e dell'esperienza maturata in un determinato settore, finalizzate a garantire uno standard professionale di qualità elevata.

In merito, importanti le novità e le differenze rispetto alle Linee guida elaborate per la formazione di cui all'[art. 356](#) comma 2 del DLgs. 14/2019: è previsto un loro **aggiornamento** con cadenza **triennale**; vi è la necessità di coinvolgere, a tal fine, gli Ordini professionali interessati; vi è la possibilità per gli Ordini locali (opportunamente delegati dai rispettivi Consigli nazionali) di poter organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento, senza alcuna necessità di una specifica convenzione con università pubbliche o private.

La SSM fornisce anche indicazioni sulla **durata** della formazione iniziale, quantificata in 20 ore, da ritenersi limite minimo inderogabile.

Il monte ore, in particolare, è definito partendo dall'obbligo formativo di 40 ore previsto per l'accesso all'**Albo dei gestori** della crisi d'impresa: considerando i molteplici compiti affidati al curatore, al commissario o al liquidatore, la durata del corso, si ritiene, non può che essere inferiore.

Inoltre, la più ampia competenza e formazione che caratterizza proprio la figura del **curatore** condurrebbe, secondo la SSM, a dover ritenere che questi, nel perimetro di cui all'[art. 216](#) del DLgs. 14/2019, possa assumere le funzioni di professionista delegato alla vendita pur non iscritto all'elenco di cui all'art. 179-ter delle disp. att. c.p.c.

Sempre nell'ambito formativo vi è poi l'obbligo di un aggiornamento continuo del professionista delegato che, nel corso del triennio successivo alla domanda, dovrà acquisire un numero di **crediti formativi** non inferiore a 60 (e almeno 15 per ogni anno) nella specifica materia delle esecuzioni forzate.

Le Linee guida individuano **17 aree tematiche** che ricoprono l'intera disciplina dell'esecuzione forzata: dai principi generali a quelli sottesi all'espropriazione immobiliare e alla custodia dei beni, dalle fasi del procedimento ai rapporti tra l'esecuzione individuale e le procedure concorsuali.

Inoltre, la SSM si sofferma anche sulla scelta degli esperti formatori, la cui individuazione dovrà tener conto delle conoscenze teoriche e tecniche, oltre che delle pregresse esperienze pratiche, in materia di esecuzione forzata.

Non ultimo, è da preferire una **metodologia formativa** mediante lezioni frontali e laboratori che, tuttavia, non esclude la possibilità di collegamenti da remoto.